



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela
MARINI dott. Luigi
IMPERIALI dott. Luciano
DI FLORIO dott.ssa Antonella
SIANI dott. Vincenzo
DE MASI dott. Oronzo
SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe
ORILIA dott. Lorenzo
MANTOVANO dott. Alfredo
DI NICOLA dott. Vito
PATTI dott. Adriano Piergiovanni
VANNUCCI dott. Marco
CRISCUOLO dott.ssa Anna
DI STEFANO dott. Pierluigi
SCARANO dott. Luigi Alessandro
PEZZULLO dott.ssa Rosa
CATENA dott.ssa Rossella
DI SALVO dott. Emanuele
DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Emanuele Di Salvo;

Letto il verbale del 21 settembre 2021, che attesta il deposito, alle ore 12,20, nella Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e concernente la legge 24 marzo 1958, n. 195.



Letta la propria ordinanza del 26 ottobre 2021, con la quale:

- è stato rilevato che nella delibera adottata dall'Assemblea Regionale Siciliana non risulta indicato il numero dei Consiglieri assegnato alla Regione;
- dal testo della delibera adottata dal Consiglio Regionale del Piemonte, a causa dell'apposizione di *omissis*, non risulta l'indicazione del numero dei voti favorevoli, dei votanti e dei Consiglieri assegnati alla Regione;
- che tuttavia tali irritalità non incidono sull'esito della richiesta, attesa la regolarità delle delibere degli altri Consigli regionali, che sono otto e quindi in numero superiore a quello minimo richiesto dall'art. 75 della Costituzione per il rituale avvio della procedura referendaria;
- è stata proposta, al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, la seguente denominazione: "*Abrogazione di norme in tema di elezioni dei componenti del Consiglio Superiore della magistratura*".
- è stato assegnato termine fino al giorno 12 novembre 2021 a tutti i promotori per depositare osservazioni scritte;

Letto il verbale del 9 novembre 2021, che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione di memorie nell'interesse dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte;

Preso atto che i Consigli regionali, attraverso i loro delegati, sostengono che, dall'esame sistematico della disciplina la cui abrogazione si richiede, emerge oggettivamente la finalità di modificare il procedimento elettorale preparatorio per l'elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e che tale profilo andrebbe messo in dovuta evidenza, anche al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza alla base della *ratio* della previsione di attribuire al quesito referendario di una "denominazione", ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, l. 351/1970; conseguentemente i delegati propongono di riformulare la denominazione nei seguenti termini: "*Riforma delle elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura*";

Rilevato che in merito alla mancata indicazione del numero dei voti favorevoli, dei votanti e dei consiglieri della Regione Piemonte, i delegati deducono che, all'atto del deposito della richiesta di referendum di cui in epigrafe, con riferimento alla Regione Piemonte è stata presentata una documentazione comprendente sia il verbale in forma integrale della seduta in cui la deliberazione è stata adottata che l'estratto del medesimo. Il verbale in forma integrale è stato comunque depositato in allegato alla memoria;

Considerato che, rispetto alla irritalità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge; aggiungono che il numero di componenti "assegnati" all'organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione



avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

Atteso, al riguardo, che la mancata osservanza dell'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi l'irrilevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;

Atteso, inoltre, che le osservazioni inerenti alla delibera del Consiglio regionale del Piemonte sono condivisibili, sulla base delle argomentazioni formulate nella predetta memoria, dovendosi considerare sanata anche l'irritualità derivante dalla presenza di *omissis* nella delibera in questione, a seguito della produzione della delibera in forma integrale;

Rilevato che, pertanto, la richiesta di referendum, come modificata, rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all'indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;

- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);

- il tenore testuale del quesito proposto rispetta, infine, il disposto dell'articolo 27 della legge 352 del 1970, poiché, involgendo la richiesta di referendum l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, contiene, oltre all'indicazione del titolo della legge, dell'articolo e del comma anche l'integrale trascrizione del testo letterale delle disposizioni di cui è proposta l'abrogazione;

Ritenuto che non può, invece, essere accolta la proposta di denominazione formulata nella memoria in disamina, poiché il riferimento alla "*Riforma delle elezioni*" risulta fuorviante, in quanto l'istituto del referendum, a norma dell'art. 75 Cost., inerisce esclusivamente all'abrogazione di norme, mentre la "riforma" implica l'introduzione nell'ordinamento di nuovi contenuti normativi o la rielaborazione di quelli enucleabili dalle norme in vigore e, dunque, un'operazione di natura giuridica ben diversa da quella consistente in una abrogazione di disposizioni vigenti;



Ritenuto, pertanto, che all'esito delle osservazioni formulate dai Consigli regionali può adottarsi la seguente denominazione del referendum: "Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura";

Ritenuto, infine, di dover dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (artt. 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);

P. Q. M.


Dichiara conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la seguente denominazione: "Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura" e sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'art. 23, né possono candidarsi a loro volta"?»

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito

